

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 11/02/2025

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto. Il contratto è stato sottoscritto in data 3 giugno 2014, per un importo pari ad € 40.800,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 340,00 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 30 settembre 2018, in corrispondenza della rata n. 69.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, nonché il criterio di rimborso adottato per le rate residue, e chiede la restituzione degli interessi, delle commissioni e degli oneri non goduti, inclusi quelli assicurativi; la pretesa è stata quantificata in € 3.452,95, oltre interessi.

L'intermediario resiste alla pretesa. Sostiene la correttezza del criterio di quantificazione del rimborso delle rate residue. Aggiunge che le voci commissionali di cui ora il ricorrente chiede il rimborso hanno natura *upfront*, e che – alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, in causa C-555/21 – tali oneri non devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Parimenti, nulla è dovuto in relazione agli interessi.

Per quanto concerne specificamente la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario rileva che i premi sono stati rimborsati secondo il criterio contrattualmente previsto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. Le voci commissionali per le quali la parte ricorrente chiede il rimborso sono: provvigioni intermediazione; commissione per il perfezionamento del contratto.

La decisione circa la ripetibilità di tali oneri commissionali deve essere assunta alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 263/2022), la quale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito – con modificazioni – nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

L'abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi *cd. upfront* e *cd. recurring*, con conseguente attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione, inclusi quelli *upfront*.

Il quadro è stato poi completato con l'apposito intervento normativo concretizzatosi con l'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con la legge n. 136/2023.

Il Collegio disattende l'argomentazione dell'intermediario, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest'ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

Parimenti da disattendere è l'argomento secondo cui all'odierna controversia si applicherebbe la disciplina dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (*"Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni"*), cui sarebbe estraneo l'art. 125-sexies t.u.b. In realtà, lo stesso art. 6 *bis* - introdotto con D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 – stabilisce che *"All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [...]"*.

II. Ciò chiarito, presentano natura *upfront* le voci "commissione mandataria per il perfezionamento del contratto" e "provvigioni intermediazione" e, dunque, il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Per quanto concerne la provvigione per l'intermediario, la parte resistente è tenuta alla relativa restituzione, alla luce degli orientamenti consolidati dell'Arbitro, che ricomprendono tali voci tra gli oneri rimborsabili (cfr., per tutti, decisioni nn. 1136/2024 e 6733/2023).

All'esito dell'applicazione del criterio di rimborso ora indicato, gli importi da restituire sono pari a € 305,63 per la commissione per il perfezionamento del contratto e € 550,13 per la provvigione intermediario.

III. Il ricorrente chiede poi la restituzione degli interessi corrispettivi non maturati, calcolati secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Nel modulo SECCI, allegato al contratto, è precisato, da un lato, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese; dall'altro lato (punto 4), tuttavia, è previsto che, in caso di estinzione anticipata, la "quota di interessi" debba essere restituita, come gli altri oneri, secondo il criterio *pro rata temporis*.

(“il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”).

Lo sviluppo non lineare è pure confermato dal piano di ammortamento e dal prospetto di liquidazione (quest'ultimo sottoscritto dal cliente al momento della stipulazione) che l'intermediario ha allegato alle proprie memorie difensive.

Orbene, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto in relazione alla quota interessi, la posizione condivisa dei Collegi territoriali è nel senso di ritenere applicabile il criterio del *pro rata temporis*, data l'ambiguità delle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1370 c.c. oltre che dell'art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore). In proposito si è poi espresso in tal senso il Collegio di Coordinamento con le decisioni nn. 6885/22 e 6888/22, nelle quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: *“Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”*.

In applicazione di quanto precede, pur tenendo conto dell'importo già rimborsato pari ad € 3.275,85, risulta ancora dovuto l'importo di € 2.004,32.

IV. Per quanto concerne il rimborso degli oneri assicurativi, il Collegio osserva che le condizioni generali di contratto versate in atti non contengono una chiara descrizione del meccanismo di calcolo, né una tabella esplicativa; per l'effetto, esse non consentono al cliente di conoscere facilmente *ex ante* l'importo a lui dovuto a fronte dell'estinzione anticipata.

Da ciò consegue che il rimborso deve essere calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, come di recente ribadito dal Collegio di coordinamento (decisione 13169/2024). Per l'effetto, tenendo conto di quanto già percepito a tale titolo (€ 666,28), al ricorrente è dovuto l'ulteriore importo di € 69,19.

V. In conclusione, l'importo complessivamente dovuto alla parte ricorrente ammonta a € 2.929,27.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.929,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO